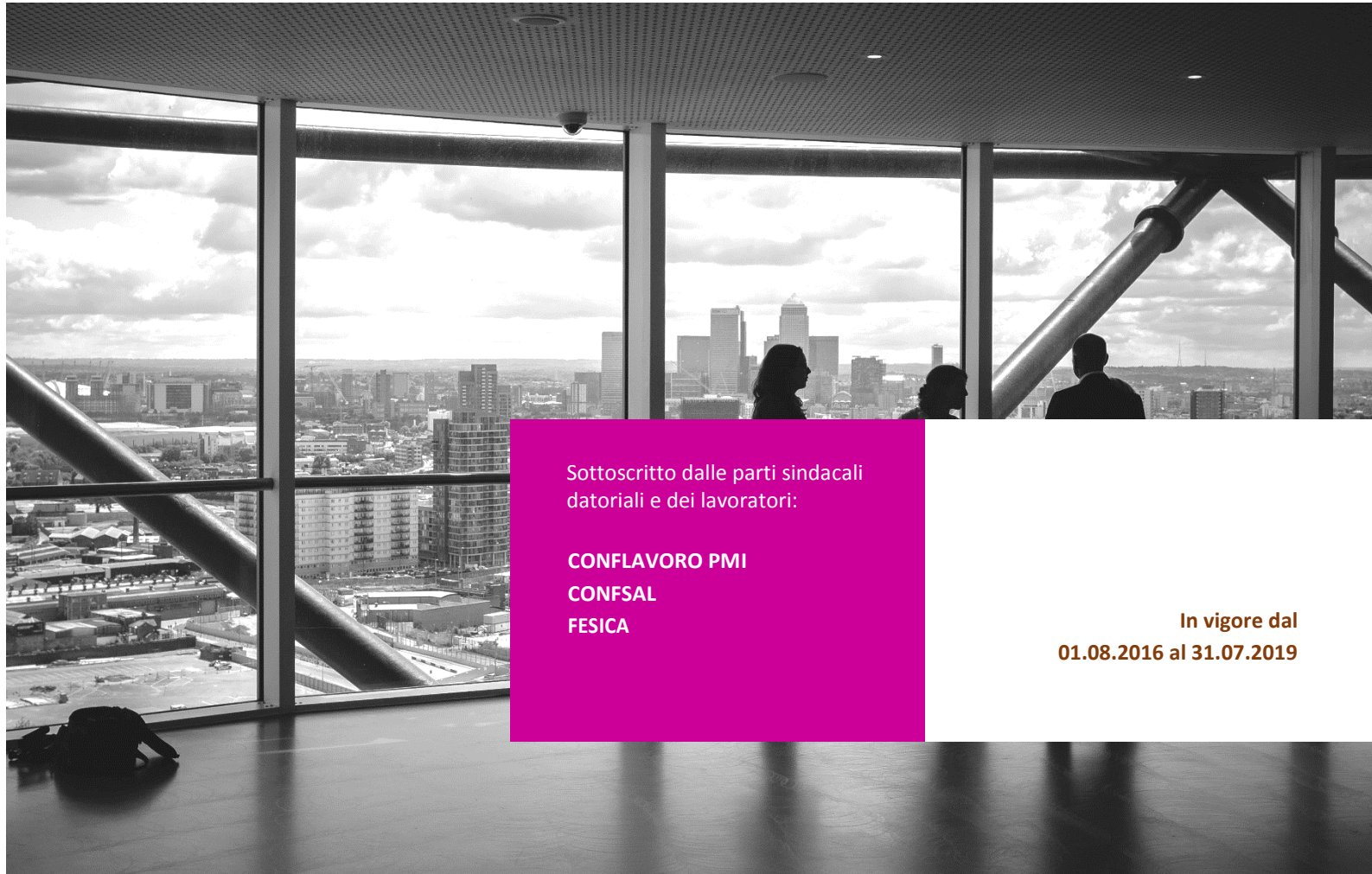




SINTESI CCNL

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

MODA - Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento



Sottoscritto dalle parti sindacali
datoriali e dei lavoratori:

CONFLAVORO PMI
CONFSAL
FESICA

In vigore dal
01.08.2016 al 31.07.2019

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle aziende industriali e manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime per la produzione di: pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci etc.) - valigie e bauli - cinture e cinturini in genere - cartelle e sottobracci - articoli diversi (toiletta, scrittoio, gioco, fumo, bar etc.) - sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo - sellerie in genere e buffetterie di articoli sportivi - guarnizioni e articoli tecnici di cuoio - cinghie di trasmissione - calzature e per la produzione in serie di abbigliamento tradizionale, informale e sportivo - camiceria - biancheria personale e da casa - confezioni in pelle e succedanei - divise ed abiti da lavoro - corsetteria - cravatte, sciarpe e foulard - accessori dell'abbigliamento ed oggetti cuciti in genere - bottoni ed articoli affini.

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI
Periodo di prova Art.2	Quadri e 1° livello: 105 giorni 2°, 3° livello: 90 giorni 4°, 5° livello: 75 giorni 6°, 7° livello: 40 giorni
Orario di lavoro Art. 7	40 ore settimanali suddivise in 5, ovvero 6 giorni lavorativi.
Flessibilità orario Art. 9	In caso di incrementi di attività di carattere stagionale, è consentito alle imprese di ripartire la durata dell'orario di lavoro su 6 giorni , con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario nelle precedenti o successive settimane.
Banca delle ore Art. 10	Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nei limiti del 50%.
Straordinario, Notturmo, Festivo Artt. 12/13	Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore. In deroga al limite indicato, è sempre ammesso il ricorso al lavoro straordinario per ciascun lavoratore in relazione ai casi indicati all'art. 12, 2° comma, CCNL (quali, ad esempio: eccezionali esigenze tecniche e/o organizzative, casi di forza maggiore). Maggiorazioni sulla quota ordinaria di retribuzione nella misura del: <i>15% lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali);</i> <i>20% lavoro straordinario diurno feriale (oltre all'ottava ora settimanale);</i> <i>20% lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali);</i> <i>30% lavoro straordinario notturno (oltre all'ottava ora settimanale);</i> <i>30% lavoro straordinario festivo (25% ex. Art 18);</i> <i>50% lavoro straordinario festivo notturno.</i> Il lavoro ordinario notturno è compensato con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all' Art. 24 applicando una maggiorazione pari al 15%. Lavoro ordinario festivo maggiorazione del 25%.
Maggiorazione riposi settimanali Art. 14	Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della retribuzione.
Ferie e permessi Art. 15/19	Ferie annuali: 26 giorni lavorativi se presta la propria attività per sei giorni la settimana; 22 giorni lavorativi se presta la propria attività per cinque giorni la settimana; Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui; Altri permessi retribuiti: 16 ore annue.
Divisori Art.25	Paga giornaliera: divisore pari a 26 ; quota oraria di retribuzione: divisore pari a 173 . Per le aziende di nuova costituzione o in fase di nuovo avvio di una attività e per un massimo di due anni, le parti prevedono la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti le retribuzioni salariali previste dal presente CCNL all'allegato B.
Mensilità	13 mensilità.
Premio risultato Art. 30	Potrà essere negoziato in sede aziendale.

Anzianità di servizio e passaggi di livello Art. 31	Gli aumenti periodici degli scatti di anzianità sono pari all' 1,5% della retribuzione mensile e decorrono dal primo giorno del mese successivo, rispetto al compimento del terzo anno di anzianità di servizio, per un massimo di cinque scatti triennali.
Malattia Artt. 34 e ss	Conservazione del posto: 180 gg. di calendario in un anno, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre estendibili su richiesta del lavoratore (24 mesi per malattie gravi). Inoltre potrà usufruire di ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita (12 mesi in caso di patologia grave e continuativa) .
Trattamento economico per malattia Art. 37	Trattamento economico lavoratore non in prova: Integrazione indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto: 60% dal 1° al 3° giorno (max. 4 eventi/anno di calendario); 75% dal 4° al 45° giorno. Massimo 45 giornate indennizzabili nell'anno. Patologie gravi: 100% con un massimo di 180gg/anno .
Infortunio Art. 38	Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell'evento; integrazione indennità INAIL fino al 100% della retribuzione globale di fatto per i giorni successivi.

Preavviso Art. 51

Livello di Inquadramento	Anzianità di servizio fino a 5 anni	Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni	Anzianità di servizio oltre 10 anni
Quadri e 1° livello	60 giorni	90 giorni	120 giorni
2° e 3° livello	30 giorni	45 giorni	60 giorni
4° e 5° livello	20 giorni	30 giorni	45 giorni
6° e 7° livello	7 giorni	10 giorni	20 giorni

Apprendistato	Apprendistato professionalizzante Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art.43 c.2 D.Lgs.n.81/2015). Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art.43 c.2 D.Lgs.n.81/2015). Livelli d'inquadramento professionale e trattamento economico Il trattamento economico da riconoscere all'apprendista sarà così determinato: - per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato; - per il secondo anno l'80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato; - per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato. Durata contratto di apprendistato Livello d' inquadramento 2° livello 36 mesi: 3° livello 36 mesi: 4° livello 36 mesi: 5° livello 36 mesi: 6° livello 24 mesi. Apprendistato in cicli stagionali Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l'apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
----------------------	--

Contrattazione Collettiva decentrata Art. 53	Dall'entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, per il tramite delle articolazioni territoriali dell'Ente Bilaterale, possono essere attivate le contrattazioni regionali. Rientrano nell'ambito della contrattazione regionale gli Istituti di cui all'art. 53.												
Part time Art.76 e ss	Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo: "orizzontale", come riduzione dell'orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno; "verticale", come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; "misto", come combinazione del tempo parziale "orizzontale" e "verticale".												
Lavoro intermittente Art.86 e ss	Stipulabile con soggetti di età -24 anni o +55 anni in caso di impossibilità di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata.												
Tempo determinato Art.92 e ss	Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale.												
Somministrazione Art.100 e ss	Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.												
Telelavoro Art.106 e ss	Il telelavoro ha carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato.												
Sanità integrativa Art. 122	Per il finanziamento di detto istituto è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale).I contributi sono dovuti per 12 mensilità. Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale EBIASP, in un'unica soluzione, mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368. Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>da 1 a 5 :</td><td>€ 50,00</td></tr> <tr> <td>da 6 a 15 :</td><td>€ 100,00</td></tr> <tr> <td>da 16 a 30:</td><td>€ 150,00</td></tr> <tr> <td>da 31 a 40:</td><td>€ 250,00</td></tr> <tr> <td>da 41 a 50:</td><td>€ 300,00</td></tr> <tr> <td>oltre 50:</td><td>€ 350,00</td></tr> </tbody> </table>	da 1 a 5 :	€ 50,00	da 6 a 15 :	€ 100,00	da 16 a 30:	€ 150,00	da 31 a 40:	€ 250,00	da 41 a 50:	€ 300,00	oltre 50:	€ 350,00
da 1 a 5 :	€ 50,00												
da 6 a 15 :	€ 100,00												
da 16 a 30:	€ 150,00												
da 31 a 40:	€ 250,00												
da 41 a 50:	€ 300,00												
oltre 50:	€ 350,00												
Conciliazioni Art.123 e ss	Le Parti hanno inteso adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate nell'art. 123 e ss.												
Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. Art. 133	-Il contributo mensile all' E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL. -La quota di assistenza contrattuale a carico dell'azienda per ogni lavoratore all'atto dell'adesione al presente CCNL è di € 10,00. -L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi. -Le quote,unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo "FONDOSANI",vanno versate in un'unica soluzione mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all'IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.												
Classificazione Art.147	Organizzata su 7 livelli, oltre Quadri, per ogni settore e con declaratorie contrattuali per ciascun livello.												

TABELLE RETRIBUTIVE

Allegato A

Settore Pelletteria/Calzaturiero/Tessile/Abbigliamento (Art.147, 147bis, 147ter e 147quater) Retribuzioni Base

Tabella A: Artt.24 lett.a e 26 del presente CCNL.

Inquadramento retributivo	Paga Base Conglobata	Indennità di funzione	Totale retribuzione
Quadri	€ 2.100,00	€ 52,00	€ 2.152,00
Primo livello	€ 1.990,00	€ 0,00	€ 1.990,00
Secondo livello	€ 1.860,00	€ 0,00	€ 1.860,00
Terzo livello	€ 1.745,00	€ 0,00	€ 1.745,00
Quarto livello	€ 1.660,00	€ 0,00	€ 1.660,00
Quinto livello	€ 1.585,00	€ 0,00	€ 1.585,00
Sesto livello	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
Settimo livello	€ 1.198,00	€ 0,00	€ 1.198,00

Tabella b: Ai sensi dell' Art.147, 147bis, 147ter e 147quater del presente CCNL è prevista una **Retribuzione di primo ingresso** da corrispondere con le modalità e in relazione alle qualifiche di seguito elencate.

Inquadramento retributivo	Retribuzione	1° anno	2° anno
Quadri	€ 2.152,00	-	-
Primo livello	€ 1.990,00	-	-
Secondo livello	€ 1.860,00	-	-
Terzo livello	€ 1.745,00	€ 1.680,00	€ 1.710,00
Quarto livello	€ 1.660,00	€ 1.600,00	€ 1.640,00
Quinto livello	€ 1.585,00	€ 1.510,00	€ 1.560,00
Sesto livello	€ 1.500,00	€ 1.420,00	€ 1.470,00
Settimo livello	€ 1.198,00	-	-

Allegato B

Settore Pelletteria/Calzaturiero/Tessile/Abbigliamento (Art.147, 147bis, 147ter e 147quater) Retribuzioni Base per aziende di nuova costituzione e per un massimo di due anni

Tabella d: Art.25 c.6 del presente CCNL.

Inquadramento retributivo	Paga base conglobata	Indennità di funzione	Totale retribuzione
Quadri	€ 1.900,00	€ 20,00	€ 2.010,00
Primo livello	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
Secondo livello	€ 1.720,00	€ 0,00	€ 1.720,00
Terzo livello	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 1.600,00
Quarto livello	€ 1.570,00	€ 0,00	€ 1.570,00
Quinto livello	€ 1.490,00	€ 0,00	€ 1.490,00
Sesto livello	€ 1.380,00	€ 0,00	€ 1.380,00
Settimo livello	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00